



**Comune di Cassina de' Pecchi**  
*Città metropolitana di Milano*

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI**

**N. 432 DEL 29 giugno 2017**

**OGGETTO: APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE  
DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA MAZZINI - APPROVAZIONE  
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO - DETERMINA A CONTRATTARE  
- ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA E PRENOTAZIONE  
IMPEGNO DI SPESA.**

**- o O o -**

**AREA FINANZIARIA**

**Visto di copertura finanziaria**

Si attesta la copertura finanziaria delle spese di cui alla presente determinazione ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 nei termini in esso rappresentati

Anno	Tipo Cap.	Numero Capitolo	Numero Articolo	Numero Accertam.	Sub Accertam.	Numero Impegno	Sub Impegno	Importo
2017	U	5516	0			608	0	+ 600.000,00

Il Responsabile dell'Area  
Servizi Amministrativi e Finanziari  
Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi  
GRASSI DANIELA

Cassina de' Pecchi, 29 giugno 2017

Prop. 19 del Servizio Lavori Pubblici



## Comune di Cassina de' Pecchi

*Città metropolitana di Milano*

**OGGETTO: APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA MAZZINI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO - DETERMINA A CONTRATTARE – ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.**

Area Servizi Tecnici  
Servizio Lavori Pubblici  
PROPOSTA N. 19

### IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI TECNICI

**Richiamati:**

- il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lettera d), 109, comma 2, 183, comma 1, 191 e 179 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e smi;
- l'art. 15,1 comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il D.lgs. n. 50/2016;
- il DPR n. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011";

**Visti:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale 07/03/2017 n. 11, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2017/2019 e allegati";
- la deliberazione di Giunta Comunale 15/03/2017 n. 34, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione integrato 2017 - 2019";
- la deliberazione di Giunta Comunale 28/06/2017 n. 90, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "2° variazione al P.E.G. 2017/2019";
- il Decreto Sindacale n. 15 del 10/08/2016 avente ad oggetto: "Individuazione del Responsabile per incarico di alta specializzazione a tempo determinato per la riorganizzazione ed ottimale gestione unitaria dei servizi relativi all'Area Tecnica (Urbanistica, LL.PP., Demanio e patrimonio, Edilizia privata, Ecologia, Commercio, SUAP) del Comune di Cassina de' Pecchi ex art. 110, c. 1, del D.Lgs 267/2000";
- il Decreto Sindacale n. 3 del 01/02/2017 ad oggetto: "Conferma e rinnovo della titolarità della posizione organizzativa alla dipendente Daniela Grassi";
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

- l'art. 36 del vigente Regolamento di Contabilità;
- gli artt. 43 – 47 del vigente Regolamento di Contabilità;
- il regolamento sui controlli interni;
- l'accordo consortile nella forma della convenzione prevista dall'articolo 30 del D.lgs. n. 267/2000 tra il Comune di Vimodrone, Comune di Cassina de Pecchi e Comune di Rodano, approvata dai rispettivi Consigli Comunali (deliberazione C.C. n. 66 del 09/11/2015 adottata dal Comune di Vimodrone, deliberazione C.C. n. 70 del 23/11/2015 adottata dal Comune di Cassina de' Pecchi, deliberazione C.C. n. 41 del 11/11/2015 adottata dal Comune di Rodano) e succ. modific;

**Premesso che** il Comune di Cassina de' Pecchi ha con estrema urgenza la necessità di eseguire i lavori di riqualificazione del centro sportivo di via Mazzini atteso che a marzo 2017 è stato concesso uno spazio finanziario che prevede il suo utilizzo e rendicontazione entro dicembre 2017 e per poter usufruire di detto spazio finanziario è stato necessario fare ricorso all'accensione di un mutuo. Le opere di riqualificazione del campo sportivo, legate all'interruzione dell'attività agonistica nel periodo maggio – settembre, dovranno essere realizzate nell'arco temporale massimo di 120 giorni per permettere un regolare svolgimento dell'attività agonistica da parte della società sportiva che ha in gestione l'impianto;

**Preso atto come** da parte dell'architetto Giuseppe De Martino è stato redatto il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione del centro sportivo di via Mazzini composto dai seguenti elaborati:

- Relazione generale
- Elenco prezzi unitari e analisi prezzi
- Computo metrico estimativo
- Computo Metrico
- Incidenza manodopera
- Oneri diretti della sicurezza
- Schema di contratto/Capitolato speciale di appalto
- Lista delle Categorie
- Relazione C.O.N.I.
- Piano di Manutenzione
- Gannt
- Quadro Economico
- Relazione PSC
- Analisi dei Rischi
- Costi indiretti della sicurezza
- Planimetria generale – Sato attuale
- Planimetria Generale – progetto
- Dettagli – progetto
- Impianto di irrigazione
- Drenaggio acque meteoriche
- Planimetria di cantiere

**Verificato** come il suddetto progetto è stato verificato in data 07 giugno 2017 come da verbale prot. n. 18364;

**Accertato come:**

- l'importo totale complessivo delle opere, iva esclusa, ammonta ad euro ad € 533.829,80 di cui euro 1.188,41 per oneri della sicurezza non soggetti;
- l'importo delle opere sarà a corpo;
- i lavori sono riconducibili all'unica categoria prevalente OS 6;
- il termine di ultimazione dei lavori è stabilito in giorni 120 giorni naturali successivi e consecutivi decorrenti e i lavori riconducibili al CPV 45236100-1, composti da finiture di opere generali in materiali lignei, plastici , metallici e vetrosi, in movimenti di terra e opere stradali e opere edili generali;
- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 la presente procedura non viene suddivisa in lotti funzionali in quanto elemento fondante e qualificante degli

interventi oggetto dell'appalto è l'esecuzione integrata delle lavorazioni. Una suddivisione di detti lavori in lotti funzionali avrebbe fatto venir meno tale necessario requisito di integrazione dei lavori

- il codice CUP è C84H17000350001;

**Rilevato come** da una analisi operata, non risultano ad oggi attive convenzioni Consip o della Centrale di Committenza Regionale idonee a ricoprendere le prestazioni che servono al Comune

**Ritenuto** per la scelta del soggetto cui affidare l'esecuzione dei lavori di che trattasi di attivare una procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 lettera c) del D.lgs. n. 50/2016, data l'urgenza di poter iniziare detti lavori come sopra indicato che non consente l'espletamento di una procedura ordinaria, stabilendo quale criterio, l'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità prezzo, attribuendo all'offerta tecnica 80 punti e all'offerta economica 20 punti, secondo i criteri indicati nel documento allegato sotto la lettera A al presente atto come parte integrante e sostanziale, invitando alla procedura i n. 15 operatori individuati, come da verbale allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale che, ai fini dell'articolo 53 del D.lgs. n. 50/2016, fino al termine di scadenza delle offerte si mantiene riservato. Si ritiene altresì di utilizzare per la gestione della procedura di scelta il sistema telematico messo a disposizione dalla Regione Lombardia, la piattaforma SINTEL, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 1 comma 450 della legge n. 296/2006, così come novellato dal decreto legge 7 maggio 2012 n. 52 (art. 7 comma 2) convertito con modificazioni dalla legge n. 95 del 06 luglio 2012 nonché dalla legge n. 208/2015.

**Ritenuto altresì:**

- di affidare la gestione della procedura di gara di cui trattasi all'ufficio comune operante come centrale unica di committenza, costituito tra il Comune di Vimodrone, il Comune di Cassina de Pecchi ed il Comune di Rodano, al fine di ossequiare al disposto normativo contenuto nell'articolo 33 comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006, introdotto dall'articolo. 23-ter del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modifiche dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 ed entrato in vigore a far data dal 01 novembre 2015 ed ora confluito nell'articolo 37 del D.lgs. n. 50/2016;
- in particolare tra i Comuni soprarichiamati è stato stipulato un accordo consortile nella forma della convenzione ex articolo 30 del D.lgs. n. 267/2000 e si è disciplinata l'istituzione di un ufficio comune come struttura organizzativa operante quale Centrale Unica di Committenza (nel seguito per brevità anche Cuc), con sede presso il Comune di Vimodrone, normando all'interno della citata convenzione le varie competenze, in capo ai Comuni associati ed in capo all'ufficio Comune operante come Cuc.
- tra le competenze in capo ai Comuni associati, ai sensi dell'articolo 7 del sopra citato accordo consortile, vi è l'approvazione della determina a contrarre nonché l'individuazione di tutti gli elementi previsti nella lettera a) dal citato articolo, mentre in capo all'ufficio Comune operante come Cuc ai sensi dell'articolo 4 vi è l'approvazione degli atti di gara e lo svolgimento della stessa fino alla proposta di aggiudicazione, demandando invece di nuovo alla competenza del Comune associato la verifica della sostenibilità e congruità dell'offerta, la verifica dei requisiti in capo all'affidatario e l'approvazione dell'aggiudicazione;
- con il presente atto si provvederà ad approvare il progetto definitivo - esecutivo, e ad assumere la determinazione a contrattare, demandando così all'ufficio comune operante come centrale unica di committenza l'approvazione degli atti d gara e lo svolgimento della stessa;

**Dato atto come** l'appalto è finanziato attraverso la stipulazione di un apposito mutuo contratto con l'Istituto per il Credito Sportivo di Roma;

**Visto** l'articolo . 192 del D.P.R. n. 267/2000 e , sulla base degli elementi sopra esposti cui si rinvia integralmente e contenuti nel progetto si rileva che:

- il fine del contratto è quello di dare esecuzione ai lavori di cui trattasi al fine di realizzare le opere di qualificazione del campo sportivo di via Mazzini consistenti la riqualificazione di un campo da calcio regolamentare e di un campo secondario da allenamento presso il centro sportivo di via Mazzini. Con realizzazione di un manto in erba sintetica che sia in grado di soddisfare le esigenze crescenti delle società

- sportive cittadine
- oggetto e le clausole essenziali: sono contenuti nel capitolato e nella bozza di contratto e negli altri atti progettuali, agli atti, che si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati . In particolare, oltre a quanto sopra già indicato, si rileva come è prevista l'anticipazione del prezzo nei modi e nella misura prevista dalla legge; vi è la necessità di procedere ad una consegna anticipata dei lavori, nelle more della stipula del contratto, attesa l'urgenza di iniziare gli stessi; si rileva come la categoria prevalente OS 6 costituisce un compito essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e pertanto si esclude la possibilità del ricorso all'avvalimento in linea con quanto previsto dalla Delibera n. 94 dell' 08/02/2017 dell'ANAC; in ossequio delle disposizioni della legge 136/2010, riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari, l'appaltatore dei lavori dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva indicando le generalità ed il codice fiscale dei delegati ad operare sul conto medesimo. Inoltre gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti obbligati all'applicazione della norma, il codice identificativo di gara (CIG), che sarà assegnato e la previsione dei suddetti obblighi e in ogni caso di tutti gli adempimenti previsti dalla summenzionata legge;
  - la forma che si adotterà per la stipula del contratto sarà la forma pubblica amministrativa in modalità elettronica, le cui clausole saranno conformi aa quelle contenute nella bozza di contratto, agli atti, predisposta dal servizio contratti, appalti e affari legali, agli atti, che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegata;
  - la modalità di scelta del contraente è procedura aperta ex articolo 36 lettera c) del D.lgs. n. 50/2016 da svolgere sul sistema telematico della Regione Lombardia denominato Sintel, e il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità prezzo, sulla base dei criteri indicati nel documento sopra citato, , lasciando quale termine per la presentazione delle offerte 10 giorni, ritenendo congruo detto termine, atteso che l'offerta tecnica contiene dei criteri automatici e tabellari, non prevedendosi quindi a carico degli offerenti nessun elaborato progettuale;
  - il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016 è l'Arch. Carlo Tamperi;

**Ritenuto quindi** di demandare all'Ufficio comune operante come Cuc, l'espletamento della procedura previa adozione dell'atto di approvazione degli atti di gara, compreso l'assolvimento della tassa dell'autorità e la richiesta del codice CIG, su cui, al termine della procedura sarà operata una "migrazione" in capo al Rup del Comune di Cassina de Pecchi in nome e per conto del quale si sta attivando al procedura di che trattasi, essendo in capo al medesimo Comune gli obblighi informativi verso l'Anac e verso l'Osservatorio come previsto nell'accordo consortile summenzionato;

**Di accertare**, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di €. 600.000,00, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola al capitolo di entrata di seguito precisato negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

**Dato atto che** al ricavo economico che scaturisce dall' entrata totale e complessiva de qua è possibile fare fronte, imputando il relativo impegno nei termini sotto indicati:

Codice Bilancio: 06|01|2|202

Transazione Elementare: 06/01/U.2.02.01.09.016/08.1/8/2020109016/C84H17000350001/N

Piano Finanziario: U.2.02.01.09.016

Cap./Art. 5516

Descrizione PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA MAZZINI

Importo € 600.000,00

di precisare, a norma dell'art. 179, comma 2 del vigente TUEL, che trattasi di entrata NON RICORRENTE;

**Tenuto conto che** il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

**Dato atto che** all'onere economico che scaturisce dalla spesa totale e complessiva de qua è possibile fare fronte, imputando il relativo impegno nei termini sotto indicati:

Codice Bilancio:

Transazione Elementare:

Piano Finanziario:

Cap./Art. %nc02%

Descrizione %%NO02%

Creditore ( se necessario per privacy eliminare)

Importo €

**Di precisare**, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE;

**Di accettare**, ai sensi degli artt. 179 comma 1 e 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 che il seguente programma degli incassi e pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio:

Data scadenza incasso	importo	Data scadenza pagamento	Importo
	€. 600.000,00	31/12/17	€. 600.000,00

**Di accettare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile dell'Area;

**Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

**Di dare atto** che il presente provvedimento successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti eventuali obblighi ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

**Di dare atto altresì** ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

## DETERMINA

Per quanto suddetto e qui integralmente riportato:

1. **di procedere** con l'approvazione degli elaborati sopra riportati, facenti parte del progetto definitivo esecutivo dei lavori di riqualificazione del centro sportivo di via Mazzini;
2. **di approvare** il presente atto, quale determina a contrarre, per l'affidamento dell'appalto di esecuzione dei lavori di cui trattasi secondo le prescrizioni e le condizioni contenute nel progetto esecutivo, nonché alle indicazioni contenute nel presente atto, cui si rinvia

integralmente compreso lo schema di contratto che sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato; ;

3. **di demandare** l'espletamento della procedura per l'affidamento dell'appalto di cui trattasi all'Ufficio comune operante come CUC, che approverà con proprio atto gli atti di gara, compreso l'assolvimento della tassa per l'autorità e la richiesta del codice CIG, che poi al termine della procedura, dovrà essere oggetto di migrazione in capo al Comune associato, sul quale ricadranno altresì tutti gli obblighi informativi verso l'Anac e all'Osservatorio come previsto nella convenzione citata;
4. **di assumere** l'accertamento di entrata e impegno amministrativo di spesa per l'importo, le motivazioni, le finalità e con sua imputazione nei modi e nei termini tutti meglio evidenziati in preambolo;
5. che l'onere economico di cui alla presente determinazione trova copertura finanziaria come segue:

Codice Bilancio:  
Transazione Elementare:  
Piano Finanziario:  
Cap./Art. %nc02%  
Descrizione %  
Creditore  
Importo €

6. la copertura finanziaria relativa ai pagamento del servizio in oggetto sarà determinata da:

Codice Bilancio: 06|01|2|202  
Transazione Elementare:  
06/01/U.2.02.01.09.016/08.1/8/2020109016/C84H17000350001/N  
Piano Finanziario: U.2.02.01.09.016  
Cap./Art. 5516  
Descrizione PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA MAZZINI  
Importo € 600.000,00  
CUP C84H17000350001

7. di dare atto che il presente provvedimento successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti eventuali obblighi ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
8. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Area Finanziaria per l'apposizione del visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI  
Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi  
Arch. Tamberi Carlo

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI  
Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi

Daniela Grassi



Rep. n.

**COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI**

Città Metropolitana di Milano

**CONTRATTO D'APPALTO PER I LAVORI DI**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno #ANNOSTIPLETT#, il giorno #GIORNOSTIPLETT# del  
mese di #MESESTIPLETT# alle ore \_\_\_\_\_ in Cassina de'  
Pecchi presso la Residenza Municipale avanti a Me  
Dott. Angelo Spasari, Segretario Comunale, firma  
digitale intestata a \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_ valida sino al \_\_\_\_\_ e non revocata,  
Pubblico Ufficiale legittimato al rogito dei  
contratti tutti nei quali il Comune di Cassina  
de' Pecchi è parte ai sensi dell'art. 97, comma  
4, lett.c) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267  
T.U.E.E.LL., sono comparsi i signori:

1) #RESPONSABILE\_UFFICIO#, nato a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ firma digitale intestata a  
\_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ valida sino  
al \_\_\_\_\_ e non revocata, domiciliato per la  
carica presso la sede Comunale, il quale  
interviene al presente atto in rappresentanza del  
"COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI" con sede in  
Cassina de' Pecchi (MI) CAP 20060 P.zza de'

Gasperi, C. F. 83500570151 - Responsabile  
dell'Area \_\_\_\_\_ come da atto di nomina del  
Sindaco n. \_\_ in data \_\_\_\_\_, depositato agli  
atti del Comune di seguito denominato nel  
presente atto semplicemente "Comune";

2) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente  
in Via \_\_\_\_\_, \_\_\_, firma digitale intestata a  
\_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ valida sino  
al \_\_\_\_\_ e non revocata, il quale interviene nel  
presente atto in qualità di Legale Rappresentante  
dell' Impresa #RAGSOC\_CONTRAENTE1#, con sede  
legale in #COMUNE\_CONTRAENTE1# -  
#INDIRIZZO\_CONTRAENTE1# CAP \_\_\_\_ - C.F.  
#CODFISC\_CONTRAENTE1# di seguito denominato nel  
presente atto semplicemente "appaltatore".

Come risulta dall' autocertificazione di  
iscrizione alla CCIAA rilasciata dall'impresa  
interessata in data \_\_\_\_\_.

#### **PREMESSO CHE**

- a) Il presente contratto viene stipulato nel  
rispetto di quanto previsto dall'articolo 32  
comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con firma  
digitale rilasciata da ente certificatore

autorizzato;

- b) Il Comune ..... ha necessità di procedere all’acquisizione dei lavori di cui in oggetto e per fare ciò ha approvato con determina registro generale n. .... del ..... il progetto e ha assunto la determinazione a contrarre, stabilendo di attivare una procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 lettera c) del D.lgs. n. 50/2016 con criterio di scelta l’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità e demandando la gestione della procedura all’ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza, costituito presso il Comune di Vimodrone a seguito di accordo consortile tra il Comune di Vimodrone, il Comune di Cassina de’ Pecchi e il Comune di Rodano in ossequio a quanto previsto dall’articolo 33 comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006 ora confluito nell’articolo 37 del D.lgs. n. 50/2016;

- c) Con determinazione registro generale n. .... del ..... l’ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza ha approvato tutti gli atti di gara e ha lanciato la procedura di

gara in nome e per conto del Comune di ..... utilizzando il sistema telematico messo a disposizione dalla Regione Lombardia, denominato piattaforma Sintel;

- d) A seguito dell'espletamento della procedura, si sono trasmessi tutti gli atti al Comune di .....e, che tramite il Rup, dopo aver verificato la sostenibilità e congruità dell'offerta e dopo aver controllato tutte le operazioni di gara espletate dall'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza, con determinazione registro generale n..... del ..... ha approvato tutte le operazioni di gara svolte e si è disposta l'aggiudicazione a favore .....;
- e) Detta aggiudicazione ai sensi dell'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 è stata comunicata ai soggetti interessati in data ..... giusta comunicazioni in att;
- f) Il Rup ha attestato che la suddetta determinazione di aggiudicazione è divenuta efficace a seguito della verifica del possesso

dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'appaltatore, con esito positivo, fatta eccezione per ..... il cui esito non è pervenuto alla data del presente atto e che stante l'urgenza di procedere dichiarata dal Rup, quest'ultimo ha deciso di procedere alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui sopra, le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo al recesso dal contratto medesimo come previsto nel prosieguo di quest'ultimo;

- g) è trascorso il termine minimo, di 35 giorni, previsto dall'articolo 32 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016;
- h) in ottemperanza all'articolo 26 del D. lgs. n. 33 del 14/03/2013 il Rup deve provvedere ad inviare i dati e le informazioni per la pubblicazione sul sito internet del Comune;
- i) L'appaltatore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad adempiere tutti gli obblighi previsti dal presente atto alle condizioni modalità e termini di seguito stabiliti, dichiarando che quanto risulta dal

presente atto definisce in modo adeguato e completo le prestazioni oggetto del presente affidamento e che in ogni caso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione per la formulazione della propria accettazione.

- j) l'appaltatore ha presentato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991 n. 187 la dichiarazione relativa alla composizione societaria, all'inesistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con "diritto di voto", all'inesistenza di soggetti muniti di procura irrevocabile (se esistenza indicare i nominativi) che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto; detta dichiarazione è stata acquisita dal Comune in sede di presentazione dell'offerta;
- k) le parti hanno dato atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;
- l) Con verifica telematica operata attraverso il sistema reso disponibile dalla Prefettura di

Milano si è verificato che a carico della società \_\_\_\_\_ non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 **ovvero in alternativa alla comunicazione, decorsi 30 giorni dalla richiesta,** può essere acquisita l’autocertificazione non essendo stata rilasciata la comunicazione antimafia entro il termine di trenta giorni, è stata acquisita dall’appaltatore, ai sensi dell’articolo 88 comma 4 bis del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 l’autocertificazione di cui all’articolo 89 comma 1 del medesimo decreto legislativo in data ....., con la quale l’interessato ha attestato che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 06 settembre 2011 n. 159; è pertanto possibile procedere alla stipulazione del contratto sotto condizione risolutiva, come previsto dall’articolo 88 comma 4 bis del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, con espressa

avvertenza che, nel caso emerga la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67, il Comune recederà dal contratto;

- m) Ai sensi dell’articolo 14, commi 2 e 3 del d.P.R. n. 62/2013 il Rup competente ha attestato l’assenza di incompatibilità con l’appaltatore;
- n) L’appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali e la polizza assicurativa;

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :**

- 1) Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella

restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto: il Capitolato e l’offerta tecnica nonché gli ulteriori elaborati progettuali quali.....;

**2) L'esecuzione del presente contratto è regolata,** oltre che da quanto disposto nel medesimo e negli atti, documenti e normative ivi richiamati e nei suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali:

- a) dall'offerta presentata in sede di gara
- b) dal capitolato e dagli altri atti progettuali approvati con determinazione registro generale n.....del.....;
- c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e dal regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore ai sensi dell'articolo 216 del D.lgs. n. 50/2016 nonché dalle Linee

Guida Anac;

- d) dalle altre disposizioni anche regolamentari, incluso il capitolato generale e le norme in materia di contabilità, in vigore per il Comune, di cui l'appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente allegate, formano parte integrante del contratto;
- e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi peggiorative per l'appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto tra quanto contenuto nel contratto e quanto disposto nel capitolato e negli atti progettuali o quanto dichiarato dall’appaltatore nell’offerta, a prevalere sarà l’interpretazione estensiva e/o più favorevole al Comune. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato e quanto dichiarato nell’offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel capitolato, fatto comunque salvo il caso in cui l’offerta tecnica contenga, a giudizio del Comune, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, il Comune da un lato, e l’appaltatore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche al sopra richiamato contratto sul presupposto di un equo contemporamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della

procedura.

Il Comune, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare variazioni o modifiche al contratto, nonché le varianti in aumento o in diminuzione, conformemente a quanto previsto dagli artt. 106 e 149 del D.lgs. n. 50/2016, nonché ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

3) Il Comune, come sopra rappresentato, affida all'appaltatore che, come sopra rappresentato/a, accetta, l'appalto a corpo denominato ..... Il contratto ha per oggetto

\_\_\_\_\_ come meglio specificato nel capitolato da erogare con le modalità dettagliatamente stabilite nel medesimo nonché nell'offerta tecnica. Detti documenti, in copia informatica certificata conforme all'originale cartaceo da me segretario rogante, è//sono allegato/i al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e che le parti dichiarano di ben conoscere e la cui

ignoranza non potrà essere in alcun modo eccepita. Con la stipula del presente contratto, l'appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Comune a prestare

---

\_\_\_\_\_ e a porre in essere tutte le attività connesse, strumentali e ausiliarie dipendenti, come meglio descritto e dettagliato nel capitolato e nell'offerta tecnica. L'appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni alle condizioni, modalità e patti previsti dal presente contratto e dal progetto, approvato con atto registro n.....del..... e composto dai seguenti elaborati :..... Le parti si obbligano in particolare a rispettare le condizioni contrattuali previste nel capitolato nell'offerta tecnica nonché negli elaborati approvato/i con il suddetto atto che si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegato e che le parti dichiarano di conoscere e la cui ignoranza non potrà essere invocato come eccezione.

L'appaltatore si impegna sin d'ora a rispettare

le condizioni di cui al piano di sicurezza e coordinamento redatto e composto da un elaborato denominato “piano di sicurezza e coordinamento-quadro di incidenza ella manodopera”. Il Comune e l’appaltatore dichiarano di aver sottoscritto copia di detto elaborato che resta depositato agli atti dell’area servizi tecnici del Comune e che qui si richiamano quale parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati e le parti dichiarano di ben conoscerli e la cui ignoranza non potrà essere eccepita quale eccezione. **(EVENTUALE da**

**VERIFICARE CON L’AREA servizi tecnici )**

L’appaltatore ha consegnato il piano operativo di sicurezza al Settore Tecnico e presso quest’ultimo resta depositato. Il Comune nel corso dell’esecuzione contrattuale potrà apportare variazioni o modifiche al contratto, nonché le varianti in aumento e in diminuzione, conformemente a quanto previsto dagli articolo 106 e 149 del D.lgs. n. 50/2016 nonché ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili

- 4)** Il termine essenziale per l’esecuzione dei lavori è stabilito in centoventigiori decorrente dal verbale di consegna lavori. La consegna lavori è disciplinata dal capitolato e attraverso specifiche disposizioni che verranno impartite dal Comune, sentito l’appaltatore.
- 5)** I lavori oggetto del contratto sono sottoposti a collaudo o a verifica di regolare esecuzione , conformemente a quanto previsto nel capitolato e a quanto previsto dagli artt. 102 e 150 del D.lgs. n. 50/2016, secondo quanto verrà all’uopo stabilito dal Comune. Per la relayiva disciplina si rinvia a quanto previsto nel capitolato e alle disposizioni di cui agli artt. Da 215 a 238 e all’articolo 251 del D.P.R. n. 207/2010, fino a quando applicabili.
- 6)** Il corrispettivo dovuto all’appaltatore dal Comune per il pieno e perfetto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto è quello risultante dall’offerta dell’appaltatore formulata in sede di gara ed è

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

oltre iva, nella misura di legge di cui euro

( \_\_\_\_\_ ) per oneri della sicurezza. I lavori saranno contabilizzato a \_\_\_\_\_ (corpo/misura/corpo e misura). Il Comune potrà corrispondere all’appaltatore un’anticipazione del corrispettivo pari al 20%, alle condizioni e modalità stabilite dall’articolo 35 comma 18 del D.lgs. n. 50/2016. Il Comune informa l’appaltatore , che ne prende atto, che il corrispettivo è comunque soggetto alla liquidazione finale del Comune, nella persona del Direttore dei lavori, per quanto concerne le diminuzioni , le estensioni o le modificazioni apportate ai lavori. Il corrispettivo indicato nel presente contratto si riferisce alle prestazioni rese a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’appaltatore dall’esecuzione del presente contratto, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità,

sono compresi e compensati nel corrispettivo contrattuale. Il corrispettivo include tutte le altre imposte, ad eccezione dell’iva, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il contratto. Le spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dall’appaltatore (es. spese bancarie di bonifico) sono a carico dell’appaltatore, comprese le spese contrattuali e le spese di bollo e registrazione.

Il corrispettivo contrattuale è stato stato determinato dall’appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è , pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’appaltatore medesimo di ogni rischio e/o alea. L’appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del/i corrispettivo/i come sopra indicato. Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’appaltatore , in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del

corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabiliti nel capitolato cui si rinvia ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Comune sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, al qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata nel capitolato. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni il Comune dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fideiussoria non può superare i

novanta giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Nel caso l’appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla data di presentazione della garanzia stessa. L’appaltatore si impegna, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica adottate dal Comune e pertanto si impegna ad emettere le fatture in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.lgs. n. 52 del 20/02/2004, dal D.lgs. n. 82 del 07/03/2005 e dai successivi decreti attuativi, nonché ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che il Comune riterrà di richiedere. Si procederà alla ritenuta dello 0,5 % ai sensi dell’articolo 30 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, da liquidarsi solo al termine del contratto, dopo l’approvazione da parte del Comune del certificato di collaudo o della verifica di regolare esecuzione e previo rilascio del

documento unico di regolarità contributiva.

Ciascuna fattura emessa dall’appaltatore dovrà contenere, il riferimento al CIG (Codice Identificativo gara) al CUP /Codice Unico progetto). In ogni caso, qualsiasi importo sarà corrisposto solo successivamente all’accertamento da parte del Comune della prestazione effettuata in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni contrattuali e saranno corrisposti dal Comune secondo la normativa vigente in materia di contabilità del Comune, previo accertamento delle prestazioni effettuate, previa attestazione di regolare esecuzione delle stesse e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva regolare. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dal Comune non produrrà alcun interesse.. I termini di pagamento delle predette fatture saranno trenta giorni dalla data di ricevimento delle fatture e accreditate, a spese dell’appaltatore, sul conto corrente n. \_\_\_\_\_ intestato

all'appaltatore

presso

codice

IBAN

L'appaltatore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.m.i. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i a operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e sperata dichiarazione la quale, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento è sospeso sino al ricevimento al protocollo del comune della fattura corretta, con onere dell'appaltatore di assicurare la correttezza nell'emissione della documentazione contabile, ad esempio tramite emissione di note di credito. Rimane salva la disciplina di legge per il caso di inadempienze fiscali, retributive o contributive. Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I. , ferma l'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, gli

obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione "pro quota", nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal presente contratto.

L'appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto al Comune le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel presente contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Il Comune, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del d.p.r.. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 (\_\_\_\_\_) (Iva inclusa),

procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il Comune applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. VERIFICARE IL CASO Nel caso in cui risulti aggiudicatario del contratto un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla contabilità generale del Comune per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole società costituenti il raggruppamento, salvo ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Comune, potranno

provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento temporaneo di imprese. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a tutto quanto indicato sopra, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture / lavori cui si riferisce. Rimane inteso che il Comune, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità dell’appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi

assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Resta espressamente inteso che, in nessun caso l’appaltatore potrà sospendere la prestazione oggetto del presente contratto e comunque le attività previste nel presente contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo. Qualora l’appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto di potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A7R da parte del Comune.. Ai sensi dell’articolo 17 - ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’articolo 1 comma 629, della legge n. 190 del 2014 e delle relative disposizioni di attuazione, l’I.V.A. non verrà liquidata all’appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all’Erario dl Comune. Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21 , 21

bis e 23 del d.P.R. n. 633/1972. Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del presente contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall’appaltatore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del presente contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva del Comune che potrà, quindi, dispornere senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l’utilizzo, per le proprie finalità istituzionali. Tutta la documentazione creata o predisposta dall’appaltatore nell’esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte del Comune. In caso di inadempimento da parte dell’appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Comune avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto secondo

quanto previsto oltre nel presente atto.

- 7) Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute negli atti progettuali. L’Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Comune e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto. L’Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Comune e/o da terzi. EVENTUALE Il Comune, per le prestazioni in ordine alle quali è previsto da capitolato lo svolgimento delle attività presso la propria sede, metterà a disposizione dell’Appaltatore i locali necessari allo svolgimento delle medesime. Per le prestazioni contrattuali dovute, l’Appaltatore si obbliga, altresì, ad avvalersi di risorse con istruzione, competenza ed esperienza adeguati alle funzioni che saranno

loro assegnate e con un contratto di lavoro nei termini di legge. In ogni caso delle predette risorse impiegate, almeno il 40% delle stesse deve essere iscritto al Libro Unico del Lavoro (già libro matricola) dell’appaltatore. Le risorse preposte all’esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici del comune potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione al Comune, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione. Le prestazioni devono essere eseguite in Ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81/2008 e smi) nonché, in particolare, a quanto indicato nei documenti relativi predisposti dal Comune e accettati dall’appaltatore. L’appaltatore pertanto deve garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza. In merito a quanto sopra il Comune si intende sollevato da qualsiasi responsabilità.

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché i connessi oneri assicurativi e compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse e gli oneri per la sicurezza.

L'appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti progettuali. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alla documentazione progettuale, e/o agli ordini di servizio eventualmente

impartiti ai sensi dell’articolo 101 del D.lgs. 50/2016. In ogni caso, l’appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili siano esse di carattere generale o specificatamente inserenti al settore cui lavori appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del contratto, nonché quelle relative alla tenuta della contabilità, conformemente a quanto previsto nella parte II, titolo IX, capo I e Capo II, del D.P.R. 207/2010.. L’appaltatore si impegna espressamente, oltre a quanto previsto nel presente atto o nel capitolato a:

- a) eseguire i lavori nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito nei documenti progettuali e secondo le prescrizioni eventualmente impartite dal Comune;
- b) predisporre tutti gli strumenti e le

metodologie atti a garantire l’esecuzione dei lavori a perfetta regola d’arte, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e tutela ambientale;

c) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al Comune di monitorare la conformità delle attività alle norme previste nel contratto e negli atti progettuali

c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di prestazione , ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza;

d) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale

scopo saranno predisposte e comunicate dal

Comune;

f) comunicare tempestivamente al Comune le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

g) non opporre al Comune qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative all’esecuzione delle attività;

h) manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra nel presente articolo, include , tra l’altro , quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati al Comune o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie;

i) comunicare al Comune le eventuali variazioni/modificazioni negli assetti

proprietari, nella propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione delle attività e negli organismi tecnici e amministrativi, nonché di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle obbligazioni contrattuali, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; tale comunicazione dovrà pervenire entro 10 giorni dall’intervenuta modifica.

j) con riguardo al rispetto delle norme anticorruzione e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, l’appaltatore dichiara di non avere conferito incarichi professionali né concluso contratti di lavoro, successivamente al 28/11/2012, con ex dipendenti del Comune che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso (art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall’art. 1, comma 42, lettera l), della Legge 6 novembre 2012 n. 190 – c.d. “Legge anticorruzione”).

L'appaltatore dichiara di essere altresì a conoscenza del contenuto del DPR 16 aprile 2013 n. 62 "regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", nonché del codice di comportamento del Comune pubblicato sul sito istituzionale e di uniformarsi ad esso nei rapporti con i dipendenti del Comune derivanti dalla stipulazione del presente contratto, ovvero da contratti conclusi con i dipendenti a titolo privato ovvero da rapporti privati, anche non patrimoniali, comprese le relazioni extralavorative. L'appaltatore si impegna a segnalare al Comune l'esistenza di tali rapporti, nonché situazioni di potenziale conflitto di interesse che dovessero insorgere durante l'esecuzione del contratto o in ragione di esso. Il Comune verifica con propri mezzi il rispetto, da parte dell'appaltatore, delle norme sopra indicate; l'accertata violazione è causa di risoluzione del presente contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula

del presente atto, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'appaltatore non potrà pertanto avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti del Comune. Ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dall'appaltatore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo all'appaltatore stesso di comunicare, al Comune il nome del sub-appaltatore, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività affidate. L'appaltatore si impegna altresì a mantenere i requisiti richiesti per la stipula del presente contratto e per l'assunzione dei lavori oggetto dello stesso fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto la documentazione amministrativa richiesta e presentata al Comune per la stipula del presente contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, l'appaltatore ha

l’obbligo di: comunicare al Comune ogni modifica e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integrativo. L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente le eventuali modifiche, che possano intervenire per tutta la durata del presente. L’appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste in merito a fatti e atti tecnici ed economici interenti all’esecuzione delle prestazioni in appalto e generatori di maggiori oneri e costi ha l’onere di iscrivere, a pena di decadenza, dettagliata riserva sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverla, successivo all’insorgenza o alla cessazione dell’atto o del fatto che, ad avviso dell’appaltatore stesso, ha determinato il pregiudizio. Si applica a tal fine quanto previsto nel capitolato e negli artt. 189, 190, 191 e 202 del D.P.R. 207/2010.

8) L’Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi e spese. In particolare l’appaltatore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e succ. modific. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. Nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, l’appaltatore si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte dal Comune, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del contratto. L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Comune, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il

pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai sensi di quanto previsto all’art. 30 comma 5 D. Lgs. 50/2016, nel caso in cui la Amministrazione riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore ed il cattimista di cui all’art. 105 del medesimo decreto), l’Amministrazione provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall’Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore, e se del caso, del subappaltatore impiegato nell’esecuzione del Contratto, l’Amministrazione inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Amministrazione pagherà, anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’operatore, oppure, ove applicabile e qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell’art. 105 comma 13, D.lgs. 50/2016, dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. L’Amministrazione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta della Amministrazione sia stata formalmente contestata dall’operatore, la Amministrazione stessa provvederà all’inoltro delle richieste e delle

contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti

9) L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgargli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri

dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune.

L'appaltatore potrà citare i contenuti essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'appaltatore medesimo a gare e appalti.

Fermo restando quanto previsto nel punto di cui oltre "Trattamento dei dati personali", l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

10) Con la stipula del presente contratto, le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza,

l'icità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.lgs. n. 196/03 (cd. Codice privacy) e altresì dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile de del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. Il Comune tratta i dati ad esso forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione amministrativa ed economico dello stesso, per l'adempimento agli obblighi di legge ad esso connessi nonché per i fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore acconsente espressamente alla

diffusione dei dati conferiti tramite il sito internet istituzionale del Comune, relativamente a titolo esemplificativo ai nominativi degli aggiudicatari, le risultanze delle offerte tecniche ed i prezzi di aggiudicazione. La trasmissione dei dati dall’appaltatore al Comune avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. n. 196/2003. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

11) L'appaltatore nell'esecuzione del presente contratto assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'appaltatore stesso quanto del Comune e/o di terzi. Inoltre l'appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Comune da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto nonché da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei suoi confronti e danni derivanti dalla mancata esecuzione, ovvero dalla non corretta esecuzione dei lavori e/o delle attività connesse e/o accessorie. Come previsto nel capitolato, cui si rinvia, è' obbligo dell'appaltatore stipulare in conformità all'articolo 103 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,

insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, secondo le caratteristiche previste nel capitolato. Resta inteso che l’esistenza, e, quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente punto è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività della copertura assicurativa di cui si tratta, il presente contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Resta ferma l’intera responsabilità dell’appaltatore anche per danni non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui sopra. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell’articolo 1901 del c.c. il

Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente ex pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte dell'appaltatore fermo restando che il Comune procederà a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.

12) L'appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni

ovvero IN ALTERNATIVA

l'appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non

superiore al 30% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni. **In quest'ultima seconda ipotesi** si applicano le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto indicati sotto.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara per assumere i lavori oggetto del presente atto nonché dalla normative vigente in materia di svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L’Appaltatore si impegna a depositare presso il Comune, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l’Appaltatore deve trasmettere, altresì, la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e speciali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il

quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti del Comune, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dal Comune inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse del Comune. In tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Comune, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. L’appaltatore si obbliga nell’ambito dell’attività di verifica di cui all’articolo 105 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 a trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia

delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposte al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, il Comune potrà sospendere il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. L’esecuzione delle attività subappaltate non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento da parte dell’appaltatore agli obblighi di cui sopra, il Comune potrà risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, il Comune annullerà l’autorizzazione al subappalto. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare al Comune o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

Resta fermo che il Comune procederà a corrispondere direttamente al subappaltatore

l’importo dovuto per le prestazioni eseguite al ricorrere delle ipotesi di cui all’articolo 105 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016.

13) L’appaltatore si obbliga a consentire al Comune di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L’appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni, standard e linee guida relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune;

14) Le penali sono stabilite nel capitolato e si intendono qui integralmente richiamate quale parte integrante del presente contratto. Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di ulteriori ritardi nell’adempimento delle

obbligazioni assunte dall’appaltatore, verrà applicata una penale giornaliera compresa tra lo 0,03 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. L’applicazione della penale non esclude la facoltà del Comune di agire per ottenere il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l’appaltatore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente atto, negli atti ivi citati, e negli atti progettuali. In tal caso il Comune applicherà all’appaltatore la suddetta penale sino alla data in cui le prestazioni inizieranno ad essere eseguite in modo effettivamente conforme al presente contratto , agli atti ivi citati, e agli atti progettuali, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell’organo di collaudo o in sede di conferma del certificato di regolare esecuzione. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali, dovranno essere contestati all’appaltatore per iscritto . L’appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del Comune, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate all’appaltatore le penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. E’ ammessa, su motivata richiesta dell’appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestatamente

sproporzionate, rispetto all’interesse del Comune. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’appaltatore. Sull’istanza di disapplicazione delle penali decide il Comune su proposta del Rup e/o direttore lavori, sentito l’organo di collaudo ove costituito. Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto all’appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati in sede di liquidazione delle fatture, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui oltre senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Il Comune potrà applicare all’appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo / valore massimo complessivo del contratto; l’appaltatore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali non

esonera in nessun caso l’appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% (...) dell’importo del contratto, potrà trovare applicazione quanto previsto nell’apposito punto del presente contratto in merito alla risoluzione del contratto.

Il Comune al posto delle penali potrà formulare i rilievi. I rilievi sono le azioni di avvertimento da parte del Comune conseguenti il non rispetto delle indicazioni contenute nella documentazione contrattuale tutta. Sono notificati all’appaltatore tramite comunicazione, anche per via informatica, ognuna delle quali potrà contenere uno o più rilievi. I rilievi non prevedono di per sé l’applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici dell’affidamento e, se reiterati e accumulati, danno luogo a penali . In caso di 3 rilievi

sulla medesima inadempienza, il Comune applicherà all’appaltatore una penale pari all’1% (uno per mille) dell’importo contrattuale. I rilievi sono formalizzati attraverso una nota di rilievo (inviata via fax, via mail ecc. ecc.). Qualora l’appaltatore ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre al Comune un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro 3 giorni lavorativi dall’emissione della nota di rilievo.

15) A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’appaltatore ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di euro \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_), mediante la stipula di una

**VERIFICARE IL CASO** fideiussione/bancaria assicurativa n.....con primario Istituto bancario/assicurativo....., secondo le modalità e condizioni di seguito stabilite e resa ai sensi dell’articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016

e 140 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 in favore del Comune. . . In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Comune ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell'offerta presentata dall'appaltatore.

La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti del Comune verso l'appaltatore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. L'appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente atto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte con il

medesimo ed in virtù del presente atto, pena la risoluzione di diritto del presente atto.  
medesimo. La cauzione deve presentare le seguenti condizioni:

- clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta del Comune ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni, senza eccezioni opponibili al Comune, anche in caso d’opposizione dell’appaltatore ovvero di terzi aventi causa e anche in caso di fallimento del debitore o nel caso di liquidazione dello stesso o si sottoposizione ad altre procedure concorsuali;
- rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2 Cod. Civ.;
- copertura anche per il recupero delle penali contrattuali;
- rinuncia all’eccezione di cui all’ art. 1957, comma 2 del codice civile La garanzia è

progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto nel limite massimo dell'80 (\_\_\_\_\_) per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dall'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 , subordinativamente alla preventiva consegna, da parte dell'appaltatore all'istituto garante, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dal Comune. Peraltro, qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, anche inerente all'affidamento del contratto, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente contratto.

16) In caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dal Comune, il medesimo ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’appaltatore per il risarcimento del danno.

Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% (....) del valore dello

stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso il Comune ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

In ogni caso, si conviene che il Comune., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. nonché ai sensi dell’articolo 1360 cod. civ, previa dichiarazione da comunicarsi all’appaltatore con Pec, nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura per l’aggiudicazione del contratto nonché per la stipula di quest’ultimo e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- b) qualora l’appaltatore esegua, le prestazioni che non abbiano le caratteristiche ed i requisiti

- minimi stabiliti dalle normative vigenti nonché dagli atti progettuali ovvero difformità dei lavori eseguiti rispetto a quanto indicato negli atti progettuali;
- c) Mancata presa in consegna dei lavori o mancata presentazione per la presa in consegna dei lavori da parte dell’appaltatore nel termine a tal fine fissato dal Comune. Fermo quanto sopra, il Comune potrà risolvere il contratto ai sensi dell’articolo 108 del D.lgs. n. 50/2016
- d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;
- f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
- g) nei casi di cui ai seguenti articoli: condizioni e modalità di esecuzione del servizio (.....); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (.....); obblighi di riservatezza (.....); responsabilità per infortuni e danni (.....); sub

affidamento/subappalto (.....); cauzione definitiva (.....); Divieto di cessione del contratto, cessione del credito (.....). Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 3 comma 9 bis della legge 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contratto l’appaltatore si impegnerà a fornire al Comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. Ai sensi dell’articolo 110 del D.lgs. n. 50/2016 il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle attività oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

In tal caso l'appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni.

Il presente contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscono all'appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi - fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 - il presente contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continua e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno

In tutti i casi, previsti nel presente contratto, il Comune ha diritto di eseguire la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i risolto/i. Ove non sia possibile eseguire la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all’appaltatore con lettera raccomandata a/r..

In ogni caso, resta fermo il diritto del Comune al risarcimento dell’ulteriore danno.

17) Il Comune ha diritto di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) reiterati inadempimenti dell’appaltatore , anche se non gravi;

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Comune che abbiano incidenza della esecuzione delle prestazioni, il Comune medesimo potrà recedere in tutto o in parte

unilateralmente dal contratto, con un un preavviso di almeno 30 (\_\_\_\_\_ ) giorni solari, da comunicarsi all’appaltatore con lettera raccomandata a/R o PEC. In tali casi, l’appaltatore ha diritto al pagamento dal Comune delle attività prestate, purchè correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente ora per allora a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 codice civile. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: qualora sia stato depositato contro l’appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore,

custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’appaltatore; ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto. E’ altresì considerata giusta causa, qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. In tali casi il Comune ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, il Comune potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 80 del D.lgs. n.

50/2016. In caso di sopravvenienze normative interessanti il Comune che abbiano incidenza sull’esecuzione delle prestazioni, lo stesso Comune potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore con lettera raccomandata A/R o PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.

In aggiunta a quanto sopra previsto, il Comune, in ragione di quanto previsto dal decreto legge 06 luglio 2012 n. 95 come convertito dalla legge del 07 agosto 2012 n. 135 all’articolo 1 comma 13 ha diritto di recedere dal presente atto in qualsiasi tempo, previa formale comunicazione

all’operatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ai sensi dell’articolo 26 comma 1 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 successivamente alla stipula del presente atto siano migliorativi rispetto a quelli di questi ultimi ed l’operatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni. In caso l’operatore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Il Comune ha diritto di recedere per qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’appaltatore con lettera raccomandata a.r.. Dalla data di efficacia del recesso, l’appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune. In caso di recesso del Comune, l’appaltatore ha diritto al pagamento di

quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 5% (\_\_\_\_\_) calcolato come segue: il ventesimo dell’importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale e l’ammontare delle attività eseguite. In ogni caso si applica quanto previsto dall’articolo 109 del D.lgs. n.50/2016.

18) È fatto assoluto divieto all’appaltatore di cedere a qualsiasi titolo il presente contratto, a pena di nullità della cessione medesima, salvo quanto previsto nell’articolo 106 del D.lgs. 50/2016 n caso di inadempimento da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, il Comune fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nel rispetto dell’articolo 115 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016. Resta fermo quanto previsto in tema di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui al  
presente contratto.

19) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che, in ogni caso, il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 3 comma 9 bis della legge 136/2010 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’appaltatore con raccomandata a.r., il contratto nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del decreto legge 12

novembre 2010 n. 187 nonché della determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2020. L’appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

L’appaltatore si obbliga ai sensi dell’articolo 3 comma 8 secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli

obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Milano. L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di

pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto

Il Comune verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Con riferimento ai contratti di subappalto, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere al Comune,

oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che il Comune, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra

l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).

In ogni caso, si conviene che il Comune., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’appaltatore con raccomandata a.r., nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui sopra.

20) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l’appaltatore e il Comune sarà competente in via esclusiva il Foro di Monza . E’ esclusa la clausola arbitrale.

21) Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione . L'Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad Iva, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del d.p.r. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del d.p.r. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo. L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico" ai sensi dell'articolo 1 comma 1/bis del D.P.R. 642 del 26 ottobre 1972 come modificato dal DM 22/02/2007 per l'importo di euro 45. (eventuale per ONLUS) il presente atto è redatto in carta libera ai sensi dell'articolo 27 bis della tabella B allegata al decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972 n. 642

22) il presente contratto ed SE DEL CASO i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone condiviso il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed SE DEL CASO ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del presente contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte del Comune non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti a lui spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata

dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

23) A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio .....indirizzo posta elettronica.....telefax.....  
Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a discrezione del Comune all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicata o a mezzo di lettera raccomandata all'indirizzo sopra indicato o a mezzo telefax al numero sopra riportato, dati dichiarati dall'appaltatore e, fermo quanto comunicato tramite atti stesi in contraddittorio, che non necessitano di ulteriore comunicazione.

24) Il Comune di impegna a comunicare all'appaltatore il nominativo del responsabile

del procedimento, del Direttore dell'esecuzione ove diverso dal primo, nonché degli altri referenti delle prestazioni dedotte nel presente atto, ove presenti, e ogni eventuale variazione al riguardo. L'appaltatore dichiara che il signor .....è .in alternativa si impegna a comunicare al Comune entro due giorni dalla sottoscrizione del presente atto il nominativo del, responsabile del coordinamento dell'esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente atto, anche per gli aspetti relativi alla sicurezza (diversamente specificare) della disciplina, dell'esattezza e correttezza nell'esecuzione delle prestazioni ed ha obbligo di osservare e far osservare al personale dedicato le norme di legge e di regolamento e dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto verranno eseguite sotto la propria personale direzione; rimane sempre ferma la responsabilità dell'appaltatore. In caso di sostituzione del referente dovrà essere tempestivamente comunicato il nominativo del sostituto.

Io sottoscritto, Segretario Comunale, nella mia qualità di Ufficiale Rogante, a richiesta delle parti qui convenute e costituite, ho ricevuto il presente atto, elaborato con l'ausilio di persona di mia fiducia, con imposta di bollo assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico" che poi ho letto alle parti stesse, le quali, da me interpellate, lo hanno riconosciuto per forma e contenuto conforme alla loro volontà, liberamente manifestatami secondo la Legge, lo confermano, pertanto, in ogni sua parte, lo sottoscrivono, senza riserva, con me e alla mia presenza in modalità elettronica consistente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 bis della legge n. 89/1913 e dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, nella apposizione della loro firma digitale, verificata nella sua regolarità ai sensi dell'art. 10 del D.P.C.M. 30 marzo 2009.

**PER LA DITTA APPALTATRICE**

#RAGSOC\_CONTRAENTE1#

**LEGALE RAPPRESENTANTE**

**SIG. F.TO CON FIRMA DIGITALE**

**PER IL COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**DOTT.SSA \_\_\_\_ F.TO CON FIRMA DIGITALE**

Della validità delle firme digitale delle parti  
mi sono accertato personalmente mediante verifica  
dei relativi certificati di firma ai sensi  
dell'Art. 47-ter, comma 3, della Legge 89/1913

**IL SEGRETARIO COMUNALE – UFFICIALE ROGANTE**

**DOTT. ANGELO SPASARI F.TO CON FIRMA DIGITALE**

Foto2\_Pagina